



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 631

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

L.P. 21 aprile 1987, n. 7 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci".
Modifica del margine di oscillazione consentito rispetto al valore determinato sulla base dei criteri generali per la determinazione delle tariffe di corsa semplice degli impianti di trasporto funiviario in servizio pubblico.

Il giorno **14 Aprile 2022** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 23 della legge provinciale 21 aprile 1987 e l'articolo 11 del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. dd. 22 settembre 1987 n. 11/51 Leg. e successive modificazioni e integrazioni, disciplinano il sistema tariffario nell'ambito degli impianti a fune.

L'articolo 23 della legge in questione prevede in particolare che la Giunta provinciale determini, sulla base di criteri generali, le tariffe degli impianti funiviari.

Nel 1999 con deliberazione n. 7240 la Giunta provinciale ha adottato un criterio di determinazione basato sul rapporto tra i costi di costruzione e di gestione degli impianti e le loro principali caratteristiche tecniche dal quale deriva la tariffa massima applicabile per ogni singolo impianto.

Tale criterio è stato poi oggetto di numerose modifiche contenute nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2072 del 18 agosto 2000, n. 3119 del 13 dicembre 2002, n. 2282 di data 19 ottobre 2007, n. 2977 di data 7 novembre 2008, n. 2945 di data 27 dicembre 2012.

L'articolo 11 del regolamento di esecuzione della l.p. 7/87 prevede inoltre che la Giunta provinciale stabilisca, con propria deliberazione, anche il margine di oscillazione consentito, in più e in meno, rispetto al valore nominale determinato nella formula.

Con deliberazione n. 7240 del 05 novembre 1999 la Giunta provinciale aveva stabilito i criteri di oscillazione rispetto ai valori derivanti dalla formula parametrica; in particolare dal punto 3 del dispositivo si era stabilito che "per l'esercizio estivo di impianti aerei la tariffa può essere aumentata fino al massimo del 50%".

Tale margine di oscillazione è rimasto finora invariato. Con nota del 24 marzo 2022, prot. n. 209161 l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) ha chiesto un aggiornamento di tale margine relativo al valore delle tariffe di corsa semplice motivandolo con la necessità di far fronte all'incremento dei prezzi di energia elettrica, carburanti e materie prime rilevato negli ultimi mesi oltre che in relazione al complesso scenario macro economico che si sta vivendo in questi mesi.

Premesso quanto sopra, viste le motivazioni riportate dall'associazione di categoria, dato atto che negli ultimi mesi si è rilevato un aumento significativo dei costi legati in particolare all'energia elettrica e considerato che tale criterio è inalterato dal 1999 si ritiene opportuno modificare il margine di oscillazione delle tariffe anche degli impianti aerei nella stagione estiva consentendone come per gli impianti terrestri il raddoppio.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- sentita la relazione in premessa;
- visti gli atti citati;
- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare l'articolo 8, punto 18);
- vista la legge provinciale 21.04.1987, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Regolamento di esecuzione della medesima, approvato con D.P.G.P. n. 11-51/Leg. dd. 22.09.1987 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la legge provinciale 03.02.1995, n. 1;
- viste le proprie precedenti deliberazioni n. 7240 del 5 novembre 1999, n. 2072 del 18 agosto 2000 e n. 3119 del 13 dicembre 2002, n. 2282 del 19 ottobre 2007, n. 2977 del 7 novembre 2008, n. 2945 del 27 dicembre 2012;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di sostituire, per le motivazioni esposte in premessa, il punto 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 7240 di data 5 novembre 1999, con il seguente:
“3. di stabilire che per l’esercizio estivo impianti aerei la tariffa di cui al precedente punto 1 può essere aumentata fino ad un massimo del 100%”;
- 2) di confermare il restante contenuto delle proprie precedenti deliberazioni n. 7240 del 5 novembre 1999, n. 2072 del 18 agosto 2000 e n. 3119 del 13 dicembre 2002, n. 2282 del 19 ottobre 2007, n. 2977 del 7 novembre 2008, n. 2945 del 27 dicembre 2012;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumenti o diminuzioni di spese o di entrate.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper